

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF)

CONDIZIONI GENERALI

FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET MEDIANTE FIBRA -
UTENZA BUSINESS

Art. 1 – Definizioni

1.1 Agli effetti delle presenti Condizioni generali si intende per:

Proponente: Forini S.p.A., corrente in Bastia Umbra (Pg), via Piscina Eden Rock n. 2, C.F. 00148360548, iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia al n. PG -87828, capitale sociale euro 1.500.000,00 interamente versato, di seguito anche solo Forini.

Cliente: la persona giuridica, il professionista, la Pubblica Amministrazione che, per i propri scopi imprenditoriali, professionali o istituzionali, sottoscrive il Contratto.

Richiedente: la persona giuridica, il professionista, la Pubblica Amministrazione che, per i propri scopi imprenditoriali, professionali o istituzionali, trasmette a Forini la Proposta di contratto debitamente sottoscritta.

Parti: la Proponente e il Cliente/Richiedente quando indicati insieme.

Carta dei Servizi: il documento che stabilisce gli standard di qualità dei Servizi oggetto del Contratto, i tempi di attivazione del Servizio, la gestione dei reclami e gli indennizzi in favore del Cliente in caso di disservizi, anche in ottemperanza alla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Proposta commerciale: la descrizione delle specifiche componenti e delle diverse caratteristiche tecniche/commerciali/economiche del Servizio a cui il Cliente aderisce.

Fattura: fattura elettronica in formato xml trasmessa per via telematica da Forini al sistema di interscambio SDI e da questo recapitata al Cliente.

57, comma 3 del Codice del Consumo. In tal caso, qualora non sia stata attivata la fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell'Allegato C alla delibera 654/2015. Viceversa, nel caso in cui la fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.

Resta inteso che la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste.

3.4 In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrà: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà; b) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. In tale ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore quanto dovuto per la/e fornitura/e ricevute; c) dal fornitore di maggior tutela per l'energia elettrica, o dall'esercente il servizio di ultima istanza per il gas naturale.

3.5 Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDC.